



CORTE DI APPELLO DI ROMA
SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE DA REMOTO PRESSO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

*Sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati per l'anno 2021 indetta con
Decreto Ministeriale 11 novembre 2021*

VERBALE N.1

Sottocommissione n. 3

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di MARZO alle ore 15:47, nei locali di VIA VARISCO, CORTE D'APPELLO CIVILE AULA 12, si è riunita, in collegamento da remoto la Sottocommissione nominata con Decreto del Ministero della Giustizia del 11.01.2022 (Prima Sottocommissione) - Decreto del Ministero della Giustizia del 20.01.2022 (Sottocommissioni successive alla Prima) e successive modifiche ed integrazioni.

Sono presenti i Signori:

AW. GIOVANNI ABBATE Presidente
AW. PAOLO DELLA PERUTA Componente (avvocato)
RTT. MAURIZIO GALLI Componente (magistrato/professore)

con l'assistenza in presenza presso la sede d'esame del Segretario DE DIRTOROKA/Lo

Considerato che ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 139 del 08.10.2021, convertito con modificazioni dalla L. del 03.12.2021 n. 205, ritenuta la permanenza di condizioni che non consentono lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto che:

- Limitatamente alla sessione indetta con il decreto del Ministro della giustizia 11 novembre 2021 e ferme per il resto le norme previgenti, in quanto compatibili, l'esame sia articolato in due prove orali;
- la prima prova abbia a oggetto "l'esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata dal codice civile; materia regolata dal codice penale; diritto amministrativo"; (art. 2 co 2 DL n. 31/2021);
- per i candidati diversamente abili o con DSA la prova avverrà nelle forme e con le modalità previste nell'art. 11 decreto ministeriale 11.11.2021, onerando il Presidente della Sottocommissione esaminatrice all'inizio della prova di chiedere al candidato se intende avvalersi



del prescritto tempo aggiuntivo, ove non l'abbia chiesto nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 11 D.M. 11.11.2021;

- la prima prova sia sostenuta dinanzi a una Sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede di Corte d'Appello del distretto di compimento del tirocinio, individuata mediante sorteggio effettuato, a cura della Commissione Centrale, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 Decreto Ministeriale 11.11.2021.

Si dà atto che la seduta viene svolta da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 4 del **DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31 Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19** convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50.

Per l'esecuzione delle operazioni da parte dei presenti di persona in aula, l'applicativo prescelto "*Microsoft Teams*" è installato su Personal Computer con webcam con microfono, casse audio e doppio schermo, connesso alla rete informatica del Ministero della Giustizia.

I commissari, collegati a distanza, sono identificati mediante esibizione a video del documento di riconoscimento.

La Sottocommissione, preso atto delle seguenti fonti normative vigenti, che qui vengono richiamate:

1. Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n.36;
2. Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
3. D. Lgs. Del Capo dello Stato 13 settembre 1946, n. 261;
4. L. 27 giugno 1988, n. 242;
5. L. 20 aprile 1989, n. 142;
6. D.P.R. 10 aprile 1990 n.101;
7. L. 24 febbraio 1997, n. 27;
8. D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2003, n.180;
9. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
10. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35;
11. L. 31 dicembre 2012, n. 247;
12. l'art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e l'art. 254, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;



13. l'art. 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l'art. 10, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, l'art. 2, comma 3-quater, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nonché l'art. 8, comma 6-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recanti le proroghe della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
14. **DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 31 Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19** convertito con modificazioni dalla L. 15 aprile 2021, n. 50 (in G.U. 20/04/2021, n. 94);
15. Decreto del Ministro della Giustizia del 11.11.2021;

richiamato:

- Il Decreto Ministeriale 9.02.2022 – Esame di Avvocato Sessione 2021 – recante le “Linee Generali per la formulazione dei quesiti ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 8.10.2021 n. 139, convertito in Legge 3.12.2021 n. 205”;
- Il Decreto Ministeriale 18.02.2022, recante una modifica alle Linee Generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati, adottate con Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2022 suindicato;

riscontrato:

- Il verbale del 4/3/2022 della Plenaria con i Presidenti e i Vice Presidenti delle Sottocommissioni distrettuali di Milano, Napoli e Roma con cui sono stati recepiti i criteri da adottare sia per la formulazione dei quesiti che per la valutazione dei candidati previsti dal Decreto Ministeriale 9.02.2022 e dal Decreto Ministeriale 18.02.2022, recante una modifica alle Linee Generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati, adottate con Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2022 suindicato;
- dopo la discussione di rito, si recepiscono integralmente e si fanno propri i criteri di formulazione dei quesiti e di valutazione dei candidati previsti dal DM 09.02.2022 e dal DM 18.02.2022,

